



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 19/12/2001
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2004**

**Recepito con deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2008, quale allegato C) del RUE
– Regolamento Urbanistico Edilizio**

INDICE

0.1 - Principi	4
0.2 - Oggetto del regolamento	4
TITOLO I.....	5
CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
1.1 - Oggetto della salvaguardia	5
1.2 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'amministrazione comunale	5
1.3 - Potature ed interventi cesori consentiti	5
1.4 - Interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale	7
1.5 - Abbattimenti	10
1.6 - Aree di pertinenza delle alberature	11
1.7 - Danneggiamenti	12
1.8 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	13
1.9 - Distanze minime di impianto.....	13
1.10 - Norme per gli interventi edilizi.....	14
1.11 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	15
1.12 - Presa in carico da parte del comune di aree verdi	16
1.13 - Difesa fitosanitaria.....	17
CAPITOLO II - ALBERI DI PREGIO.....	18
2.1 - Individuazione degli alberi di pregio.....	18
2.2 - Obblighi per i proprietari	18
2.3 - Interventi sull' esistente	18
2.4 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.....	19
CAPITOLO III - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	20
3.1 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.....	20
TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	21
4.1 - Ambito di applicazione.....	21
4.2 - Destinatari	21
4.3 - Interventi vietati	21
4.4 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta	22
4.5 - Competenze per il rilascio delle autorizzazioni	22
4.6 - Interventi prescritti.....	22
4.7 - Deroghe	23
TITOLO III - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	24
5.1 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	24
5.2 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	24
5.3 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.....	24
5.4 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	25
TITOLO IV - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO	26
6.1 - Sanzioni	26
6.2 - Norme finanziarie	26
6.3 - Norme regolamentari in contrasto.....	26
6.4 - Riferimenti legislativi.....	26
ALLEGATO A - ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	27
ALLEGATO B - INTERVENTI CESORI	28
ALLEGATO C - LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI	31

Gruppo 1 – Interventi di rinaturalizzazione	31
Gruppo 2 – Zone a verde agricolo.....	32
Gruppo 3 – Verde urbano pubblico e privato.....	33
Gruppo 4 – Specie non ammesse.....	33
Gruppo 5 – Piante autoctone da utilizzare con cautela	33
ALLEGATO D - GLOSSARIO	35

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

0.1 - PRINCIPI

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall' art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi,

l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato, tenuti presenti i principi sanciti dagli artt. 5, 9, 118, 128 della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli artt. 7, 13 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

0.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni a tutela delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni.

A tale scopo si definiscono:

- verde pubblico: tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;
- verde privato: tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le corti rurali presenti nel Territorio Agricolo.

TITOLO I

CAPITOLO I

- NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO -

1.1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Sono soggette a tutela e devono pertanto essere rigorosamente conservate le alberature di cui alla seguente elencazione (diametro del tronco superiore a quanto appresso indicato, rilevato a mt. 1.00 dal suolo):

- a) Piante con diametro superiore a 20 cm: tutte le specie, eccezion fatta per le piante a rapido accrescimento considerate invadenti, le quali sono tutelate quando superano i 30 cm. di diametro.
- b) Tutte le essenze arboree e arbustive individuate nell'apposito censimento predisposto dal Comune e/o nell'ambito delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale;
- c) Piante policormiche qualora la sommatoria dei fusti sia superiore a cm 20;
- d) Alberature che, pur non avendo le caratteristiche sopra elencate, siano piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, secondo quanto prescritto al seguente art. 1.5.

Non sono sottoposte alla tutela di cui ai precedenti punti le piante non più vegete.

Per l'abbattimento delle piante non più vegete di cui al precedente punto b) dovrà effettuarsi, a cura delle proprietà, una comunicazione scritta da presentarsi al protocollo del Comune con almeno 20 giorni di anticipo sul giorno previsto dell'abbattimento ed indicante il tipo e l'ubicazione della pianta.

Il Comune provvederà quindi ad espletare le verifiche necessarie al fine di determinare eventuali cause non naturali della morte della pianta e determinerà eventualmente l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo art. 1.5.

1.2 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento ma possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nello stesso, previo parere dell'ufficio competente.

1.3 - POTATURE ED INTERVENTI CESORI CONSENTITI

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura delle piante ornamentali non è un intervento necessario e indispensabile alla qualità ed allo sviluppo vegetativo delle stesse.

Negli ambienti più o meno artificiali, quali sono gli ambienti urbani, questa operazione risulta comunque necessaria alle piante per migliorare il loro adattamento alle condizioni sfavorevoli in cui spesso si trovano a vivere.

Fondamentale risulta quindi la costruzione del verde, sia pubblico che privato, programmata in base agli spazi disponibili e in relazione allo sviluppo e alle caratteristiche che ogni pianta presenta.

Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma, andrebbero evitati i tagli drastici e gli interventi dovrebbero limitarsi a rami danneggiati o che sono di intralcio al traffico secondo i dettami di cui all'allegato B.

Tali prescrizioni si intendono riferite a tutte le alberature di nuovo impianto e per quelle mai potate, in caso di piante esistenti, già oggetto di interventi di potatura drastica o irrazionale, sono consigliati interventi di potatura atti al contenimento ed al bilanciamento delle chiome, e alla rimozione di branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità.

Su tutte le piante esistenti, allevate a forma obbligata, sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm. 10 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti, e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 1.5, questo in quanto questo sistema annulla i meccanismi di difesa della pianta e provoca un forte scompenso tra chioma e radici, quando tra i principali compiti della potatura è il mantenimento di un rapporto equilibrato tra i due apparati.

Per interventi diversi da quelli precedentemente previsti o da eseguirsi in difformità dagli stessi, l'avente titolo, deve preventivamente presentare apposita comunicazione scritta, come definita all'allegato C, salvo i casi in cui modalità esecutive, oggetto e portata dell'intervento integrino una delle fattispecie che comportano il preventivo ottenimento di apposita autorizzazione comunale, e salvo i casi in cui l'intervento non risulti esplicitamente vietato, ai sensi del presente regolamento o di altra fonte normativa.

Per l'effettuazione degli interventi di cui ai casi di seguito elencati, l'avente titolo è tenuto a preventiva trasmissione di comunicazione scritta:

- Abbattimento di esemplari arborei tutelati, o loro potatura con modalità difformi da quanto previsto dall'allegato B, che si renda necessario ai fini di difesa fitosanitaria resa obbligatoria da appositi provvedimenti normativi, da citare o allegare alla comunicazione stessa, o che si palesi opportuno a seguito di apposita e specifica comunicazione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Abbattimento di esemplari arborei tutelati giustificabile con una precarietà delle loro condizioni statiche tale da lasciar presupporre un cedimento strutturale, dell'intero esemplare arboreo o della totalità della sua chioma, che comporti rischio potenziale di danni a persone o cose: la condizione di precarietà statica deve essere attestata con apposita

perizia e/o relazione a firma di tecnico specificamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta;

- Spalcatura selettiva, con modalità difforni da quanto previsto dall'allegato B, su esemplari tutelati di conifere che, a causa dello sbilanciamento complessivo della chioma, si trovino nelle stesse condizioni statiche precarie di cui al punto precedente, e con gli stessi rischi: anche in questo caso tale condizione deve essere attestata con apposita perizia e/o relazione a firma di tecnico specificamente abilitato, da allegarsi alla comunicazione scritta; il taglio va comunque effettuato ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm.;
- Potature aventi modalità tecniche difforni da quelle descritte all'allegato B che si rendono necessarie per l'eliminazione di potenziali situazioni di pericolo derivanti da precarietà di parti della chioma, e non della totalità di essa, dovuta ad eventi improvvisi e/o fortuiti;
- Abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive o a normative di diritto pubblico, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi alla comunicazione scritta occorre allegare copia del provvedimento normativo e/o della sentenza da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli artt. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificamente emessa dalla competente autorità giudiziaria; è comunque fatto salvo il divieto di interventi nell'area di pertinenza di alberi di qualsiasi dimensione che manifestino precarie condizioni di stabilità con immediato o potenziale pericolo di cedimento strutturale.

1.4 - INTERVENTI EFFETTUABILI A FRONTE DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e con le modalità di seguito dettate, e fatti comunque salvi i casi di cui all'art. 1.3, gli interventi che comportano il taglio, la distruzione, l'eliminazione, il danneggiamento, l'alterazione strutturale, nonché qualsiasi intervento atto a compromettere la vita, l'integrità e la funzione degli esemplari arborei tutelati, così come definiti all'art. 1.1.

Ai fini del presente Regolamento i danneggiamenti e le alterazioni che compromettono la vita della pianta, chiunque ne sia il proprietario e qualunque sia la sua funzione, vengono considerati come abbattimenti.

Sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, gli interventi cesori, a carico degli esemplari arborei tutelati, eseguiti in diffornità dalle prescrizioni e dalle modalità tecniche e procedurali previste all'articolo 1.3 del presente regolamento.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza degli esemplari arborei tutelati esistenti, sono effettuabili esclusivamente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento, rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

- pavimentazioni con manti impermeabili;
- scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
- ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

Le autorizzazioni agli interventi possono essere richieste per le seguenti motivazioni, la cui sussistenza è da sottoporsi alla valutazione dell'Amministrazione Comunale:

- se la presenza degli alberi, sia singoli che in formazione aggregata, incide negativamente sulla qualità di vita della popolazione, apportando ad esempio eccessivo ombreggiamento e/o umidità ad edifici aventi destinazioni che comportano l'alloggio, anche temporaneo, di persone;
- se la presenza degli alberi è causa di manifestazioni allergiche che colpiscono soggetti residenti entro un raggio massimo di 50 mt. dagli alberi stessi; l'ipersensibilità va dimostrata, dietro esplicito consenso del paziente, allegando alla domanda di autorizzazione all'intervento apposita e specifica certificazione medica attestante la sensibilità del paziente ai pollini o ai tessuti della specie o della categoria tassonomica cui appartengono gli alberi stessi;
- se l'albero rientra in una compagine alberata che presenta eccessiva densità;
- se la presenza degli alberi danneggia, tramite gli apparati radicali e/o le parti aeree, ad esclusione del fogliame caduto, edifici e manufatti circostanti;
- se l'albero appartiene a specie infestante, quale: Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Broussonetia papyrifera, Acer negundo;
- se la rimozione dell'albero è urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili;
- se l'albero manifesta un'evidente compromissione del suo stato vegetativo, tale da far prevedere un suo prossimo ed inevitabile disseccamento;
- in via straordinaria, qualora gli abbattimenti siano contestuali e finalizzati a complessivi interventi di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi e delle finalità che si prefigge il presente regolamento, una sostanziale miglione ambientale, paesaggistica e di funzionalità dell'esistente, conseguibile entro un lasso di tempo ragionevolmente contenuto.

La richiesta di autorizzazione all'intervento deve essere presentata o inviata all'ufficio protocollo del Comune, rivolta all'ufficio competente al controllo ed alla pianificazione del patrimonio verde del territorio comunale, in forma scritta e in ottemperanza alle vigenti norme sul bollo, dall'avente titolo, e deve contenere, tassativamente, le informazioni di seguito elencate:

- generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- genere, specie, numero ed ubicazione delle piante su cui si vuole intervenire;
- motivazioni dell'intervento;
- portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Nei casi in cui l'individuazione degli alberi non risulti immediata, univoca o agevole, è necessario allegare alla domanda una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla domanda di autorizzazione all'intervento, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

A garanzia del perseguimento dei fini che il presente regolamento si prefigge, in conformità dei suoi principi generali, e nel pubblico interesse, è facoltà dell'Amministrazione Comunale:

- sottoporre l'esecuzione dell'intervento autorizzato a specifiche condizioni, indicate sull'atto di autorizzazione stessa; tra queste possono essere comprese le eventuali prescrizioni di esecuzione in periodi tali da evitare interferenze con la nidificazione dell'avifauna, o, nel caso di abbattimenti di esemplari arborei di età rilevante e/o di particolare valore o significato, la fornitura all'Amministrazione Comunale, o direttamente ad Enti od Organismi da essa indicati, di sezioni di taglio o altro materiale legnoso tale da consentire studi di carattere storico, dendrocronologico, floristico o vegetazionale;
- autorizzare d'ufficio, contestualmente al diniego di autorizzazione agli interventi ipotizzati dall'avente titolo, interventi diversi che l'Amministrazione stessa ritiene, in base a propria valutazione, migliorativi o più opportuni.

Nel caso di materiale esecuzione degli interventi autorizzati, l'inottemperanza alle condizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento di essa, e l'applicazione delle sanzioni previste per l'esecuzione, in carenza di autorizzazione, dell'intervento in questione.

L'autorizzazione all'intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni che fossero provocati a cose o persone, in dipendenza dei lavori finalizzati all'esecuzione all'intervento autorizzato, anche a causa dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico ed idrico, nonché in materia di gestione dei rifiuti.

Il proprietario o l'avente titolo deve provvedere affinché, durante il materiale svolgimento delle operazioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento autorizzato, e sul luogo ove esse si stanno svolgendo, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione relativa.

L'avente titolo e gli esecutori dei lavori sono entrambi responsabili qualora nell'esecuzione di interventi effettuabili a fronte di specifica autorizzazione comunale non abbiano ottenuto il preventivo atto autorizzatorio.

Salvo diversa indicazione, espressa nell'autorizzazione all'intervento, la sua validità è da intendersi di 1 anno decorrente dalla data del suo rilascio; le eventuali, specifiche prescrizioni a cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ivi comprese quelle riguardanti l'impianto di vegetazione sostitutiva, vanno altresì anch'esse realizzate, salvo diversa indicazione espressa nell'autorizzazione all'intervento, entro 1 anno dalla data del suo rilascio.

1.5 - ABBATTIMENTI

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm. 20 rilevato ad un metro dal colletto , sono tutelate.

La deroga ai precedenti vincoli vale invece per le piante a rapido accrescimento considerate invadenti (es. Robinia, Ailanto) per le quali è richiesta l'autorizzazione quando superano il diametro di cm. 30.

L'abbattimento di alberature come sopra, è soggetto ad autorizzazione comunale.

Nel caso in cui la richiesta di abbattimento di piante tutelate riguardi alberature situate in terreni lottizzati l'autorizzazione dovrà essere allegata alla domanda di concessione edilizia.

La richiesta di abbattimento dovrà essere corredata da:

- Generalità dell'avente titolo alla richiesta;
- Indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- Genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari su cui si vuole intervenire;
- Motivazioni debitamente documentate;
- Documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

L'autorizzazione è concessa di norma solo nei casi previsti all'art. 1.4.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, una miglioria ambientale dell'esistente.

La risposta ad una domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30 gg., salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione all'abbattimento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt. 3.00 e, nel caso di alberi con fusto privo di ramificazioni, da piante con diametro minimo di cm. 5 misurato ad un metro dal colletto, anche di essenza diversa.

I reimpianti dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle essenze poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile. Le sostituzioni dovranno inoltre essere effettuate attenendosi alle indicazioni fornite dai successivi articoli.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le sanzioni di cui all'art. 6.1 del presente regolamento.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi dello stesso valore ambientale come sotto indicato e dei quali dovrà essere garantito l'attecchimento:

Diametro da cm. 21 a cm. 40	n. 1 albero di dimensioni minime, diametro cm. 6
Diametro oltre cm. 41	n. 1 albero di dimensioni minime, diametro cm. 8

Qualora l'ufficio competente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in area di proprietà comunale (il sito dell'impianto, le tecniche opportune e le specie da porre a dimora saranno prescritti dall'Amministrazione Comunale; in alternativa potrà avvenire il pagamento di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, stabilita in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, comprensiva delle spese di piantagione).

L'abbattimento di alberature di proprietà comunale senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione comporta, oltre alla sanzione di cui ai seguenti paragrafi, l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base dei criteri indicati nel "Programma regionale per il Verde Urbano" del 28/10/98 punto 3.1.7.2.

Gli interventi, da chiunque eseguiti, volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano la sanzione di cui all'art. 6.1 del presente regolamento per ogni pianta.

1.6 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

Ai fini della tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo dell'apparato aereo e dell'apparato radicale delle alberature, è richiesto il rispetto di un'area di pertinenza, all'interno della quale è vietato qualunque intervento in grado di danneggiare la pianta stessa.

Si definisce area di pertinenza delle alberature la zona descritta dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come fulcro il centro del tronco della pianta.

- Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc., per le alberature esistenti, e per alberature di nuovo impianto, fatti salvi interventi debitamente documentati che non permettono soluzioni alternative, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal centro del tronco:

<i>Sviluppo della pianta</i>	<i>Distanza</i>
Diametro del tronco fino a cm. 20	mt. 2,00
Diametro del tronco da cm. 21 a cm. 40	mt. 2,50
Diametro del tronco da cm. 41 a cm. 60	mt. 3,00
Diametro del tronco da cm. 61 a cm. 80	mt. 4,00
Diametro del tronco oltre cm. 80	mt. 5,00

- Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1,00 dalla pianta a pieno sviluppo, fatti salvi esclusivamente, per quanto riguarda le alberature esistenti, i casi per cui non sia possibile trovare soluzioni alternative.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal Piano Regolatore Generale vigente e dal Regolamento Edilizio.

Le operazioni in deroga alle aree di pertinenza devono essere autorizzate previa perizia di un tecnico abilitato che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.

Può essere consentito il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite la perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

1.7 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi, da chiunque eseguiti, volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano le sanzioni di cui all'art. 6.1 del presente regolamento per ogni pianta danneggiata.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sia essa pubblica che privata, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Le prescrizioni che seguono, valgono sia per le proprietà pubbliche che le proprietà private, se non diversamente previsto da specifiche norme.

- a) Con particolare riferimento alle attività industriali o artigianali in genere è vietato utilizzare aree a bosco, a parco, ed in generale le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
- b) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;

- c) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno, di materiale organico o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche con più interventi, è superiore a cm. 20.
E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- d) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- e) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 1.6 del presente regolamento.
- f) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature. E', inoltre, vietato accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comportano l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo i criteri del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28/10/89 punto 3.1.7.2.

1.8 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 1.7 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 1.6.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche.

E', inoltre, vietato il transito con mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale dovranno essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie, nonché curati con tecniche appropriate eventuali danneggiamenti accidentali..

Per ogni ulteriore indicazione tecnica dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28/10/89 punto 3.1.3.

1.9 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi nella realizzazione di nuove

aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

<i>Sviluppo della pianta</i>	<i>Distanza</i>
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20 (esempio: farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.)	mt. 10,00
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da mt. 10 a mt. 20 (esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc.)	mt. 6,00
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (esempio: Cercis siliquastrum, Prunus spinosa spp, ecc.)	mt. 4,00
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).	mt. 4,00

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

1.10 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie, sia pubbliche che private, si deve prevedere la sistemazione della superficie scoperta secondo le indicazioni di seguito riportate:

- a) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal Piano Regolatore Generale, dal Regolamento Edilizio e dal presente regolamento.
- b) Qualora l'intervento riguardi una "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio, dovrà prevedersi l'adeguamento della sistemazione a verde.
- c) Per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato dello stato di fatto della superficie scoperta, contenente l'indicazione delle eventuali essenze arboree ed arbustive esistenti nel lotto di riferimento. Il rilievo dovrà essere esteso alla periferia del lotto stesso, qualora siano presenti aree naturali quali aree boscate, prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc.
- d) Per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti (tavola del verde), con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate e dei percorsi; i progetti dovranno tenere conto del contesto i cui è incluso lo spazio da progettare ed essere corredati dalla indicazione delle specie da porre a dimora e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna, come previsto dal Piano Regolatore Generale vigente.

- e) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell' art. 1.11 del presente regolamento.

- f) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel Piano Particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto esecutivo delle aree destinate a verde pubblico, comprensivo di adeguato impianto di irrigazione ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

In sede di progetto esecutivo, oltre agli impianti tecnologici, dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto d).

- g) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature (piante di altezza superiore a mt. 3,00), all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature, nella misura minima di una pianta di alto fusto ogni 100 mq. di superficie permeabile del lotto, nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della superficie permeabile del lotto come previsto dal vigente Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio.

Le piante di alto fusto messe a dimora non devono essere di altezza inferiore a mt 3,00 ed avere ad un metro dal colletto un diametro non inferiore a cm. 9,00.

- h) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento all'art. 1.6 del presente regolamento.

1.11 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

- a) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
- b) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, e viene effettuata nell'ambito dell'elenco delle specie per nuovi impianti o sostituzioni ed integrazioni allegato al presente regolamento.

Tale elenco può essere soggetto ad aggiornamenti tramite adozione di atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

- c) Nella scelta delle specie per i nuovi impianti e per le sostituzioni dovranno essere rispettati i criteri di seguito descritti:

- Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, macchie arbustive, filari alberati, ecc.).

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonché dall'ecosistema oggetto dell'intervento.

Scelta delle essenze: sono ammessi alberi ed arbusti appartenenti al gruppo 1 (allegato C); tali essenze sono intese nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Specie diverse possono essere usate solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

- Zone agricole.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi 1 e 2 (allegato C); tali essenze sono intese nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.

E' consentito inoltre l'impianto di un 20% di essenze appartenenti al gruppo 3 all'interno delle aree cortilive.

- Verde privato urbano.

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti appartenenti ai gruppi 1, 2 e 3 (allegato C).

Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

- Impianti vietati.

L'impianto delle specie appartenenti al gruppo 4 (allegato C) è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per particolari motivi di disagio alla cittadinanza.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, sperimentali o botaniche.

- Impianti da utilizzare con cautela.

L'impianto delle specie appartenenti al gruppo 5 (allegato C) è da utilizzare con cautela in quanto piante ospiti *Erwinia amylovora* (Colpo di Fuoco Batterico).

1.12 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici da destinare a verde pubblico debbono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Prima della presa in carico, da parte dell'Amministrazione Comunale, di tali superfici realizzate dai privati, i soggetti attuatori ne dovranno garantire la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i risarcimenti di eventuali fallanze, per il periodo di tempo espressamente previsto nelle apposite convenzioni.

1.13 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare i decreti di lotta obbligatoria che prescrivono i controlli e gli interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante dalle malattie e dai parassiti animali e vegetali, riguardano:

- Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processonaria del Pino (*Traumatocampa pythiocampa*) - D.M. 17 Aprile 1998;
- Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) - D.M. 17 Aprile 1998;
- Lotta obbligatoria contro il Colpo di Fuoco Batterico (*Erwinia amylovora*) - D.M. 27 Marzo 1996;

Per quanto concerne la scelta delle essenze, si sconsiglia di mettere a dimora piante appartenenti al genere rosacee, in particolare è vietato l'impianto di specie appartenenti al genere *Crataegus* (Biancospino, Azzeruolo,...), onde evitare la diffusione di *Erwinia amylovora*.

A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica, integrata e biotecnologica, e comunque a ridotto impatto ambientale.

Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.

CAPITOLO II

- ALBERI DI PREGIO -

2.1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale e/o nell'ambito delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente capitolo e ai principi di cui al capitolo I.

2.2 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

2.3 - INTERVENTI SULL' ESISTENTE

Gli interventi sulle alberature di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune il quale, previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale o di un tecnico abilitato (dottore agronomo, forestale, perito agrario iscritto all'ordine o professionista equivalente), dovrà dare indicazioni riguardo le eventuali sostituzioni e le operazioni da eseguire.

Qualora le ragioni della richiesta di intervento appaiono dubbie o insufficienti, il tecnico comunale può richiedere a spese dell'interessato una perizia di un tecnico abilitato.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi, eccezion fatta per ambienti boschivi e parchi storici che abbiano raggiunto un apprezzabile equilibrio ecologico del sottobosco, e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

2.4 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

- a) Salvo casi particolari, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante aventi la stessa valenza ambientale e delle dimensioni come sotto indicato:

<i>Alberi abbattuti</i>	<i>Nuovi impianti sostitutivi</i>
diametro fino a cm. 50	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 6
diametro da cm. 51 a cm. 100	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 8
diametro oltre cm. 100	n. 1 pianta: dimensione minima diametro cm. 10

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

- b) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano le sanzioni di cui all'art. 6.1 del presente regolamento.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono essere sostituite con alberi, come al precedente punto a):

<i>Pianta abbattuta senza autorizzazione</i>	<i>Impianto in sostituzione</i>
Diametro fino a cm. 40	n. 2 piante: dimensione minima diametro cm. 10
Diametro fino a cm. 70	n. 3 piante: dimensione minima diametro cm. 10
Diametro fino a cm. 100	n. 4 piante: dimensione minima diametro cm. 10
Diametro fino a cm. 130	n. 5 piante: dimensione minima diametro cm. 10
Diametro oltre cm. 130	n. 7 piante: dimensione minima diametro cm. 10

- c) Qualora l'ufficio competente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto dall'art. 1.5 del presente regolamento.
- d) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III
- PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE –

3.1 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- a) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale o tutelati e/o censiti secondo la normativa vigente.
- b) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei capitoli I e II e dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali, previa presentazione di uno specifico progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Comunale e dalla Commissione Integrata Agricola.
- c) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto i principi dei capitoli I e II.

TITOLO II

- REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI -

4.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

4.2 - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, vale a dire singoli cittadini, enti pubblici e privati, gruppi ed associazioni.

4.3 - INTERVENTI VIETATI

Il presente articolo si applica a tutte le aree verdi di proprietà dell'Amministrazione Comunale o in gestione ad essa a qualunque titolo.

E' tassativamente vietato:

- a) Ostacolare e pregiudicare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- d) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire persone o altri animali.
- f) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- g) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- h) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- i) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- l) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini;
- m) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione.

- n) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.
- o) L'accesso nelle fasce orarie e nei periodi in cui lo stesso dovesse essere vietato da parte degli organi competenti.
- p) Qualsiasi intervento che possa anche solo potenzialmente alterare lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- q) L'accensione di fuochi al di fuori delle aree autorizzate.
- r) Ogni comportamento vietato da altri regolamenti comunali vigenti.

4.4 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- h) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- i) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- l) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree ed arbustive, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno.

Eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'ufficio comunale competente.

4.5 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli uffici competenti.

4.6 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- a) Tenere i cani al guinzaglio o comunque evitare che possano infastidire persone o animali.
- b) Cavalcare solo al passo e con terreno asciutto evitando di disturbare altre persone.
- c) Impiegare, per le aree agricole confinanti con giardini, parchi o verde pubblico, esclusivamente tecniche di agricoltura integrata o biologica.

- d) Spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento alle aree a verde, le persone che conducono i cani, dovranno ottemperare alle disposizioni di seguito elencate:

- 1) Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, non interdetti da apposita Ordinanza Sindacale, dovrà essere munito di idonei mezzi per asportare le deiezioni solide depositate dai cani condotti. Tali mezzi dovranno essere esibiti a richiesta dei competenti organi di vigilanza;
- 2) Chiunque conduca cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, non interdetti da apposita Ordinanza Sindacale, dovrà provvedere all'asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti utilizzando i mezzi di cui al punto 1), conferendole successivamente nei contenitori porta rifiuti.
- 3) I cani di piccola taglia dovranno essere condotti al guinzaglio oppure, se liberi, dovranno essere muniti di idonea museruola;
- 4) I cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare le persone, dovranno essere condotti esclusivamente al guinzaglio;

L'inottemperanza a quanto sopra prescritto comporta le sanzioni di cui all'art. 6.1 del presente regolamento.

4.7 - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, sfalcio delle aree destinate a prato, asportazione di piante infestanti, accensione di fuochi, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO III

- NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA -

5.1 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

E' inoltre vietato bruciare materiale di risulta relativo alla potatura di alberi, siepi, arbusti, scarti derivanti dallo sfalcio dei prati e residui di coltivazioni di piante annuali.

Detto materiale potrà essere raccolto in cumuli nelle aree agricole e bruciato sotto stretta sorveglianza fino al completo spegnimento, e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio.

5.2 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

a) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua per motivi diversi da quelli precedentemente esposti deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

b) L'Amministrazione Comunale provvederà a promuovere la costituzione di "Aree di Rifugio" ed a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

c) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

5.3 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare capifosso, fossi stradali, canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema d'irrigazione e di scolo principale, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari certificati dagli organi competenti in materia, o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Gli interventi, da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere comunicati all'ufficio comunale competente,

fatti comunque salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa per la realizzazione di tali interventi.

5.4 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi, pur rappresentando uno dei caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale, sono ormai divenuti rari e perciò meritevoli di tutela e salvaguardia; è vietato, pertanto, il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 1.5. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Gli interventi, da parte dei Consorzi di Bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scolì, possono avere luogo previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

TITOLO IV

- SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO –

6.1 - SANZIONI

L'entità e l'ammontare delle sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento sono rinviati ad atto appositamente emanato dall'organo competente ai sensi della vigente normativa legislativa in merito.

6.2 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico, alla gestione ed alla manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione ed alla informazione dei cittadini sulle problematiche del verde.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

6.3 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

La redazione del presente documento integra ed aggiorna le norme contenute nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio vigente.

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

6.4 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO A

- ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI -

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.P.R. 17/07/80 n. 735 (art.52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- D.M. 03/09/87 n. 412 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- D.M. 20/05/26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22/03/74 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- Programma Regionale per il Verde Urbano del 28/10/89;
- R.D. 25/07/1904 n. 523 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- Normativa di Polizia Idraulica dell'Ufficio Reno;
- Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale.


ALLEGATO B

- INTERVENTI CESORI -

La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse necessaria dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.

a) Interventi su latifoglie:

- E' consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
- E' consentita, esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.
- E' consentita l'asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.
- Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita esclusivamente la potatura detta "a tutta cima con taglio di ritorno", eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 10 cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano



porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l'altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi.

Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.

Le potature delle latifoglie sempreverdi (*Quercus ilex*, *Magnolia grandiflora*) non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto successivo.

b) Interventi su conifere:

- Sugli esemplari appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus* e *Picea* è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a 3 cm., ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale.
- Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto di chioma d'albero i cui rami si sviluppano verso l'alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
- Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga*), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del terreno, è consentita l'asportazione dei palchi che si distaccano dalla porzione di fusto principale che si sviluppa fino ad un'altezza pari ad un terzo dell'altezza totale dell'esemplare, purchè il taglio di essi sia eseguito ad una distanza dal fusto principale compresa tra 1 e 3 cm.
- Sugli esemplari di *Pinus pinea* (Pino domestico) è consentita l'eliminazione delle branche che si sviluppano fino ad un'altezza pari ad un mezzo dell'altezza totale dell'esemplare.
- Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva autorizzazione comunale in deroga, che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni.

Le potature di specie sempreverdi (conifere) possono essere solo effettuate nel periodo estivo/invernale (indicativamente 15 Giugno - 15 Agosto, 15 Dicembre - 15 Febbraio).

c) Interventi su latifoglie e conifere:

- Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l'eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità;
- E' altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o costituenti siepi e/o filari.

Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione

pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.

ALLEGATO C

- LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI -

GRUPPO 1 – INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

Alberi

Acer campestre	Acero campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
Malus sylvestris	Melo selvatico
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Prunus avium	Ciliegio
Pyrus Pyraister	Pero selvatico
Quercus robur	Farnia
Salix alba	Salice bianco
Salix ssp.	Salici
Tilia platyphyllos	Tiglio
Ulmus minor	Olmo campestre

Arbusti

Cercis siliquastrum	Albero di Giuda
Clematis vitalba	Vitalba
Clematis viticella	Viticella
Colutea arborescens	Vescicaria
Cornus sanguinea	Sanguinella
Cornus mas	Corniolo
Corylus avellana	Nocciolo
Crateagus monogyna	Biancospino
Euonymus europaeus	Fusaggine
Frangula alnus	Frangola
Hedera helix	Edera
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Humulus lupulus	Luppolo
Ligustrum vulgare	Ligustro
Lonicera caprifolium	Caprifoglio

Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus ulmifolium
Salix cinerea
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix ssp.
Salix viminalis
Sambucus nigra
Viburnum opalus

Prugnolo
Spino cervino
Rosa canina
Rovo Bluastro
Rovo comune
Salice grigio
Salice da ripa
Salice rosso
Salici
Salice da vimini
Sambuco
Pallon di maggio

GRUPPO 2 – ZONE A VERDE AGRICOLO

Alberi

Celtis australis
Ficus carica
Juglans regia
Malus domestica
Mespilus domestica
Morus alba
Morus nigra
Platanus orientalis
Populus nigra var. Italica
Prunus persica
Prunus armenica
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus cerasus
Punica granatum
Pyrus communis
Rubus caesius
Rubus ulmifolius
Salix babilonica
Salix viminalis
Taxodium disticum
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Vitis vinifera

Bagolaro, Spaccasassi
Fico
Noce
Melo
Nespolo
Gelso
Moro
Platano orientale
Pippo cipressino
Pesco
Albicocco
Mirabolano
Prugno, Susino
Amarena
Melograno
Pero
Rovo
Rovo, mora
Salice piangente
Salice da vimini
Cipresso calvo
Tasso
Tiglio
Vite comune

Arbusti

Sono ammesse solo le specie caducifoglie

GRUPPO 3 – VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4.

GRUPPO 4 – SPECIE NON AMMESSE

Acer negundo (*)	Acero negundo o americano
Ailanthus altissima (*)	Ailanto
Amorpha fruticosa (*)	Falso indaco
Araucaria araucana	Araucaria
Arundinaria japonica	Falso bambu'
Broussonetia papyrifera	Falso gelso
Cupressus arizonica	Cipresso dell'arizona
Phyllostachys spp.	Bambù
Populus ssp. (**)	Pioppo
Robinia pseudoacacia (*)	Acacia selvatica o Robinia
Crataegus spp.	Biancospino, Azzeruolo
Famiglia: Agavacee	
Musacee	
Palme	

(*) tutte queste specie sono ammesse nelle loro varietà non infestanti

(**) nelle varietà ad abbondante fioritura lanuginosa

GRUPPO 5 – PIANTE AUTOCTONE DA UTILIZZARE CON CAUTELA

Piante ospiti di *Erwinia amylovora* (Colpo di fuoco batterico):

Amelanchier	Pero corvino
Chaenomeles	Cotogno del Giappone
Berberis vulgaris	Crespino
Cydonia	Cotogno
Cotoneaster	Cotognastro
Eriobotrya	Nespolo del Giappone
Malus	Melo
Mespilus	Nespolo
Pyrus	Pero
Pyracantha	Agazzino

Potentilla

Rubus

Sorbus aucuparia

Sorbus

Sorbus torminalis

Stranvaesia

Cinquefoglio

Rovo

Sorbo degli uccellatori

Sorbo

Ciavardello

Photinia

ALLEGATO D

- GLOSSARIO -

Aghifoglie: piante sempre verdi appartenenti al gruppo delle conifere con foglie a forma di aghi o di squame.

Albero: (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un'altezza di almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.

Arbusto: (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di "albero", così come stabilita al punto precedente.

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura, moltiplicata per quattro, della circonferenza del tronco, rilevata a m. 1 da terra.

Autorizzazione all'intervento: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a predeterminate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta. Gli interventi autorizzati risultano comunque di norma vincolati a predeterminate modalità esecutive.

Richiesta, istruttoria, accesso al procedimento, rilascio, termini e validità dell'autorizzazione all'intervento sono soggetti alle norme legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle sul bollo.

Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale, in tutti gli altri casi vige l'interpretazione del regolamento edilizio comunale.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del "diametro" di esso.

Branca: ramo di albero o arbusto.

Colletto: regione di passaggio fra radice e fusto.

Comunicazione scritta: comunicazione, in carta libera, con cui l'avente titolo pone l'Amministrazione Comunale in condizione di conoscere la natura, l'entità, le eventuali modalità e l'oggetto materiale di un intervento, appartenente ad una predeterminata tipologia, che è intenzionato a compiere.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le verifiche finalizzate a valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la conformità dell'intervento alle prescrizioni regolamentari.

L'avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 20 giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale (in regime di silenzio-assenso) non abbia espresso divieti, imposto modalità esecutive specifiche o richiesto chiarimenti in merito.

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia richiesto chiarimenti, il suddetto termine di 20 giorni riprende a partire dalla data del timbro di arrivo all'ufficio protocollo del Comune della documentazione, prodotta dall'avente titolo, ad essa relativa.

La comunicazione va redatta in carta semplice, sottoscritta dall'avente titolo ed indirizzata al Sindaco, e deve tassativamente contenere le informazioni di seguito elencate:

- Generalità dell'avente titolo alla comunicazione;
- Indirizzo e numero civico e/o estremi catastali dell'area in cui si intende intervenire;
- Genere, specie, numero ed ubicazione degli esemplari su cui si vuole intervenire;
- Motivazioni, portata e modalità tecniche di realizzazione dell'intervento;
- Documentazione fotografica che illustri in modo esaustivo lo stato di fatto in cui si intende intervenire.

Nei casi in cui l'individuazione degli alberi non risulti immediata o agevole, è necessario allegare alla comunicazione una semplice rappresentazione planimetrica dell'area verde in cui ciascuno di essi sia indicato con chiarezza.

Ad eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale si dovranno anche allegare alla comunicazione scritta, anche al di là di quanto direttamente previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, o elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

In tutti i casi è facoltà dell'Amministrazione Comunale, valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo all'attesa dei 20 giorni previsti, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.

Conifere: ordine a cui appartengono piante di notevoli dimensioni (ad es. pino, abete, larici) con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi e frutto a cono.

Cupressacee: alberi e arbusti delle conifere con fusto molto ramificato, foglie aghiformi o squamiformi.

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura di raccordo con il fusto e con il ramo di ordine superiore.

Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente all'asse del fusto stesso, ad un'altezza di m. 1 dal terreno.

Palco: serie di rami che si dipartono quasi alla stessa altezza.

Pollone: giovane germoglio che si sviluppa da un ramo o dal rizoma di una pianta.

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.

Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle seguenti funzioni:

- tutela igienico-ambientale;
- valorizzazione estetico-paesaggistica;
- naturalistica;
- ricreativa
- di protezione idrogeologica.